REGOLAMENTO (CEE) N. 3611/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

relativo all'apertura ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo di carta da giornale (1990) e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3379/89 (1), ha aperto per il 1990 un contingente tariffario comunitario contrattuale di carta da giornale, il cui volume iniziale di 650 000 tonnellate è stato aumentato di 30 000 tonnellate con regolamento (CEE) n. 3230/90 (2); che, visti i dati economici attualmente disponibili, è indubbio che il volume totale di detto contingente non potrà coprire i fabbisogni d'importazione complessivi dai paesi terzi fino al 31 dicembre 1990; che, tenendo conto di quanto precede e delle possibilità supplementari offerte dalla produzione comunitaria, il volume dei fabbisogni non coperti dal contingente può essere valutato a 50 000 tonnellate; che è interesse della Comunità prevedere l'ammissione con dazio nullo di tale quantitativo, aprendo un nuovo contingente tariffario autonomo;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione fino al suo esaurimento; che occorre prendere provvedimenti atti a garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingentale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive accertate; che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre al 31 dicembre 1990 il dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi del prodotto sottoelencato è sospeso ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo contingentale (in tonnellate)	Aliquota dei dazi (in %)
09.2801	4801 00 10	Carta da giornale (1)	50 000	0

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni della carta da giornale che già beneficiano dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

4. Gli Stati membri possono imputare al contingente tariffario in questione le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornale riportata nella nota complementare 1 del capitolo 48 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere le disposizioni amministrative atte a garantirne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa

(1) GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 5.

dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, fintantoché il saldo del volume lo consenta.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per garantire che le carte di cui all'articolo 1 soddisfino le condizioni prescritte, prima di essere ammesse al beneficio del presente contingente tariffario.

In tal caso, la verifica dell'effettiva utilizzazione di dette carte per la destinazione speciale prescritta avviene in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI